

MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 1998.

Art.1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni ordinarie sono rivalutati in base all'indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica.

Art.2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la percentuale per la determinazione delle pensioni sociali, di cui all'articolo 23 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, è stabilita al 28% della retribuzione media territoriale determinata ai sensi dell'articolo 54 della legge anzidetta.

Art.3

1. Con decorrenza 1° gennaio 1998, fino alla riforma del sistema pensionistico e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, le pensioni ordinarie sono rivalutate, oltre che in base alle disposizioni di cui al superiore articolo 1, nella misura massima dell'1,8% riparametrato secondo le percentuali specificate nei commi seguenti.

2. Le pensioni di importo pari o inferiore alle Lire 100.000 (centomila) immediatamente superiori al minimo di pensione in vigore alla data dell'adeguamento, sono rivalutate nella misura del 100% dell'aliquota prevista al primo comma del presente articolo.

3. Le pensioni di importo compreso fra l'importo determinato come previsto al comma precedente e le Lire 300.000 (trecentomila) superiori formano il 1° scaglione e sono rivalutate nella misura del 96% dell'aliquota prevista al primo comma del presente articolo.

4. Le pensioni comprese negli scaglioni successivi fino al decimo, come sopra determinati, sono rivalutate nella misura percentuale dell'aliquota prevista secondo le percentuali che seguono:

2° scaglione 90%

3°	scaglione	85%
4°	scaglione	80%
5°	scaglione	74%
6°	scaglione	67%
7°	scaglione	61%
8°	scaglione	50%
9°	scaglione	36%
10°	scaglione	20%

5. Le pensioni di importo superiore al valore del 10° scaglione sono rivalutate nella misura del 5% dell'aliquota prevista al primo comma del presente articolo.

Art.4

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e con effetto dal mese di gennaio di ciascun anno, ai titolari di pensione ordinaria e ai titolari di assegno integrativo per bisogno finanziario erogati in applicazione della Legge 11 febbraio 1983 n.15 nonché ai titolari di pensione a regime Stato liquidate a norma della Legge 8 marzo 1927 n. 7, è corrisposta un'integrazione speciale all'importo della pensione quando i titolari medesimi:

- a) risultino residenti anagraficamente ed effettivamente nel territorio della Repubblica di San Marino;
- b) risultino vivere soli sia dal certificato di stato di famiglia sia di fatto.

2. L'integrazione speciale viene corrisposta a tutti coloro che godono di redditi pari o inferiori all'importo ottenuto sommando il valore del minimo di pensione determinato ai sensi dell'articolo 51 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e il 25% del valore della pensione sociale determinato in base all'articolo 56 della legge anzidetta applicando l'articolo 1 della presente legge, in vigore nell'anno di riferimento.

3. In deroga alla disposizione di cui al punto b) del primo comma del presente articolo, l'integrazione speciale spetta anche ai titolari di una delle pensioni anzidette se risultano capi famiglia con solo persone a carico per le quali sono erogati gli Assegni Familiari in virtù del Decreto Reggenziale 26 aprile 1976 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, purchè il reddito complessivo compresi gli Assegni Familiari non risulti superiore all'importo determinato secondo il comma precedente.

4. L'importo mensile dell'integrazione speciale è pari alla differenza fra il reddito comunque goduto e l'importo determinato in base al comma precedente.

5. Il diritto all'integrazione speciale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. In via transitoria la decorrenza del diritto è retroattiva dal 1° gennaio 1998 purchè gli interessati presentino la domanda entro il 30 giugno 1998.

6. L'integrazione speciale viene corrisposta per 13 mensilità all'anno.

7. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- certificato di stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- dichiarazione della natura dei redditi e del loro importo.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si demanda alle norme sulla pensione sociale previste dalla Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche e integrazioni.

9. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Bilancio dello Stato. Per il corrente esercizio finanziario gli oneri relativi sono posti a carico del Capitolo 1-9-4670 "Oneri a carico dello Stato per pensioni sociali ed assimilate", che sarà integrato in sede di variazione del Bilancio.

Art.5

1. Gli acconti erogati nel corso del 1997 a titolo di adeguamento delle pensioni ordinarie di importo fino al trattamento minimo, in applicazione dell'articolo 4 del Decreto Reggenziale 27 maggio 1992 n.37, si intendono corrisposti a titolo definitivo e concorrono a formare il minimo di pensione ordinaria in vigore dal 1° gennaio 1998.

Art.6

1. E' abrogato l'articolo 4 del Decreto Reggenziale 27 maggio 1992 n.37 e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art.7

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 1998/1697 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Mazza - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI